



Novità della legge fallimentare

Azione di responsabilità verso gli organi sociali e quantificazione del danno

Intervengono:

Prof. Avv. Nicola Rondinone – Ordinario di diritto commerciale all'Università LIUC – Castellanza

Dott. Carlo Pagliughi – ACM, CTU e Curatore al Tribunale di Milano

Moderata:

Avv. Andrea Merlo – ACM, Curatore al Tribunale di Milano

© slides by



Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 14 febbraio 2019

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 6/L

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14.

**Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.**

percorsi giurisprudenziali

1. Criterio della differenza tra attivo e passivo concorsuali

In epoca più risalente, specie in presenza di contabilità tenuta in modo irregolare o nel caso di compimento di nuove ed indebite operazioni da parte degli amministratori dopo la perdita del capitale sociale, si è spesso affermato che il danno risarcibile può essere identificato nella differenza tra l'attivo acquisito ed il passivo accertato nel corso della procedura concorsuale (Cass.,4.4.1977,n.1281; Cass.,23.6.1977,n.2671; Cass.,19.12.1985, n.6493).

percorsi giurisprudenziali

2. Carattere sussidiario del criterio della differenza attivo/passivo

Successivamente, si è affermato che il criterio della differenza tra attivo e passivo concorsuale è concettualmente insostenibile (Cass., 15.2.2005, n. 3032; Cass., 8.2.2005, n.2538; Cass., 23.7.2007, n. 16211; Cass., 23.6.2008, n. 17033).

Tuttavia, si è ritenuto che tale criterio possa essere utilizzato quale parametro per una liquidazione equitativa del danno ex art.1226 c.c., una volta accertata l'impossibilità di una ricostruzione analitica dei singoli atti gestionali lesivi, semprechè il giudice fornisca una puntuale motivazione in ordine non soltanto all'effettiva impossibilità di una ricostruzione analitica dei comportamenti pregiudizievoli ascrivibili agli organi sociali, ma anche alla plausibilità logica dell'imputazione causale a tali comportamenti dell'intero sbilancio patrimoniale della società accertato in sede concorsuale (v. Cass., 15.2.2005, n.3032 e Cass. 8.2.2005, n.2538, citate; v. più di recente anche Cass., S.U., 6.5.2015, n.9100)

percorsi giurisprudenziali

3. Il nesso di «causalità materiale»

Parallelamente, si è sviluppato un orientamento più rigoroso, in ragione del quale il curatore che agisca con l'azione di responsabilità, ai fini dell'individuazione e della liquidazione del danno risarcibile (di regola, per l'illegittima prosecuzione dell'attività sociale a capitale perduto), ha l'onere di provare gli specifici inadempimenti contestati all'amministratore, dato che il danno va dimostrato in concreto come conseguenza immediata e diretta dei fatti di mala gestio (Cass. 23.6.2008, n. 17033, cit.). Occorre cioè provare l'esistenza di un nesso causale tra gli inadempimenti contestati e il danno di cui si chiede il risarcimento (v. Cass., S.U. 6.5.2015, n. 9100, cit.).

percorsi giurisprudenziali

4. Necessità di criteri sintetici e presuntivi di prova del danno

La natura dinamica e complessa dell'attività di impresa può rendere il rispetto di un onere probatorio molto analitico estremamente difficile se non impossibile, cioè una vera «probatio diabolica».

Ciò vale soprattutto nei casi in cui i danni contestati siano legati all'illegittima prosecuzione per molto tempo, senza soluzione di continuità, dell'attività d'impresa a capitale interamente perduto.

La giurisprudenza ha preso atto che in questi casi è insensato parametrare l'onere probatorio rispetto a singole operazioni economiche e pertanto ammette, già da tempo, il ricorso a criteri presuntivi e sintetici di prova.

Il più noto, ma ormai sussidiario, è il criterio già visto del differenziale attivo/passivo concorsuale.

percorsi giurisprudenziali

4. (segue) Necessità di criteri sintetici e presuntivi di prova del danno – Il criterio del differenziale tra patrimoni netti negativi

Col volgere del tempo si è fatto strada il criterio del «differenziale dei patrimoni netti», in ragione del quale il danno viene individuato nella differenza tra il patrimonio netto al momento in cui gli amministratori avrebbero dovuto percepire la perdita del capitale sociale e quello esistente al momento in cui la società è stata effettivamente posta in liquidazione, o alternativamente, è fallita, al netto dei costi ineliminabili della liquidazione calcolati secondo un criterio di normalità (v. ex multis Cass., 8.2.2005, n.2538).

percorsi giurisprudenziali

4. (segue) Necessità di criteri sintetici e presuntivi di prova del danno – Il criterio del differenziale tra patrimoni netti negativi

Per la giurisprudenza ambrosiana, v. per tutte **Trib. Milano Sez. Sp. imprese, 23/09/2015**, in Pluris online: *“Il danno da illecita prosecuzione dell'attività sociale in presenza di una causa di scioglimento consiste, in linea teorica, nell'aggravamento della "perdita netta" ovvero, in quell'erosione del "patrimonio netto" che la prosecuzione dell'attività caratteristica (non meramente conservativa del valore e dell'integrità del patrimonio ex art. 2486 c.c.) abbia eventualmente prodotto. Non consiste, invece, nella "differenza tra attivo e passivo fallimentare", differenza che attiene a due "grandezze" che non sono riconducibili alla condotta in tesi illecita degli amministratori, potendo lo stato passivo ricomprendere posizioni debitorie anteriori al verificarsi dello stato di scioglimento, ed essendo "l'attivo fallimentare" frutto anche della condotta (recuperatoria/liquidatoria) del curatore”.*

<p style="text-align: center;">Testo vigente</p> <p style="text-align: center;">(art. 146 L.F. - Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata)</p>	<p style="text-align: center;">Testo riformato</p> <p style="text-align: center;">(art. 255 C.C.I.I. – Azioni di responsabilità)</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito. 2. Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: <ol style="list-style-type: none"> a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori; b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire, anche separatamente: <ol style="list-style-type: none"> a) l'azione sociale di responsabilità; b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile; c) l'azione prevista dall'articolo 2476, settimo comma [?? divenuto ottavo comma], del codice civile; d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile; e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.

Art. 115 C.C.I.I. – Azione di responsabilità nel concordato preventivo

Art. 115. Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni

1. Il liquidatore giudiziale esercita, o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione sociale di responsabilità. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.
3. Resta ferma, in ogni caso, anche in pendenza della procedura e nel corso della sua esecuzione, la legittimazione di ciascun creditore sociale a esercitare o proseguire l'azione di responsabilità prevista dall'articolo 2394 del codice civile.

Art. 291 C.C.I.I. – Insolvenza di gruppo e azione di responsabilità

Art. 291. Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo

1. Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, è legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità previste dall'articolo 2497 del codice civile.
2. Il curatore è altresì legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.

Art. 307 C.C.I.I. – Azione di responsabilità nella liquidazione coatta amministrativa

Art. 307. Poteri del commissario

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa o dell'ente in liquidazione, a norma degli articoli 2393, 2394, 2476, settimo comma, 2497 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
2. Per il compimento degli atti previsti dall'articolo 132 di valore indeterminato o superiore a euro 1032,91 e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.

Modifiche al codice civile: articolo 2086

Testo vigente	Testo riformato (art. 375 C.C.I.I.)
<p data-bbox="104 382 968 422">Art. 2086 – Direzione e gerarchia dell'impresa</p> <p data-bbox="104 482 1256 572">1. L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.</p>	<p data-bbox="1294 382 1956 422">Art. 2086 – Gestione dell'impresa</p> <p data-bbox="1294 482 2448 572">1. L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.</p> <p data-bbox="1294 582 2448 1079">2. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale</p>

(segue) **Modifiche al codice civile** – articoli 2257, 2380-bis, 2409-novies, 2475

«Assetti organizzativi societari» - modifiche introdotte dall'art. 377 C.C.I.I.

1. art.2257 (società semplice) - 1° comma sostituito dal seguente: «**La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.** Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri».
2. art.2380-bis (amministratori di s.p.a.) - 1° comma sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa **si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale**»
3. art.2409-novies (consiglio di gestione di s.p.a.) – 1° periodo del 1° comma sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa **si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale**».
4. art. 2475 (amministrazione di s.r.l.) – 1° comma sostituito dal seguente: «**La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.** Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479».
5. art. 2475 – aggiunto 6° comma seguente: «**Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381**» (ruoli e deleghe nella s.p.a.).

(segue) Modifiche al codice civile – il nuovo articolo 2476 (art. 378 C.C.I.I.)

Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci
(nuovo comma inserito dopo l'attuale 5° comma)

1. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
2. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.
3. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.
4. In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.
5. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.
6. **Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.**
7. Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.
8. Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
9. L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

(segue) Modifiche al codice civile – il nuovo articolo 2486 (art. 378 C.C.I.I.)

Poteri degli amministratori *(nuovo comma inserito dopo l'attuale 2° comma)*

1. Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487 bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
2. Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.
3. **Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.**

(segue) **Modifiche al codice civile** – estensione dell'art. 2409 alle S.r.l.

«Nomina degli Organi di controllo» - modifiche introdotte dall'art. 379 C.C.I.I.

L'articolo 379 del C.C.I.I., oltre a ridurre i parametri dimensionali in base ai quali per le società a responsabilità limitata diviene obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore, ha introdotto il seguente 6° comma all'articolo 2477 c.c.: **«Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva dell'organo di controllo».**

Art. 2409 c.c. (Denuncia al tribunale)

1. Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.
2. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.
3. Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.
4. Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
5. L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.
6. Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.
7. I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.

(segue) **Modifiche al codice civile** – una nuova causa di scioglimento (art. 380 C.C.I.I.)

articolo 2484 c.c. – Cause di scioglimento delle società di capitali (al 1° comma, inserito il punto 7-bis)

1. Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:

- 1) per il decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482 ter;
- 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473;
- 6) per deliberazione dell'assemblea;
- 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata

2. La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
3. Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.
4. Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.

Art. 347 C.C.I.I. – L'esercizio dell'azione in sede penale

Art. 347. Costituzione di parte civile

1. Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro l'imprenditore in liquidazione giudiziale.
2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, quando non sia stato nominato il liquidatore giudiziale o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.

Entrata in vigore della nuova normativa e disciplina transitoria

Parte Quarta - Disposizioni finali e transitorie

Art. 389. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, **375, 377, 378, 379**, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.

(segue) Entrata in vigore della nuova normativa e disciplina transitoria

Art. 390. Disciplina transitoria

1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
2. **Le procedure** di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma **sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.**
3. Quando, in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2, sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del titolo sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della sezione terza del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ai medesimi fatti si applicano le predette disposizioni.